

SCHEDA APPROFONDIMENTO

Condizionatori a pompa di calore: qual è l'agevolazione più conveniente?

Per l'installazione di condizionatori a pompa di calore, se non si rientra o non si intende beneficiare del superbonus 110%, è possibile fruire dell'ecobonus "ordinario", del bonus ristrutturazioni 50% e del conto termico 2.0. Poiché, per la medesima spesa, non è ammessa la cumulabilità dei tre incentivi, prima di iniziare un intervento occorre decidere per quale incentivo optare. Una volta effettuata la scelta, infatti, questa non può essere modificata. Come valutare la convenienza?

Chi può beneficiarne

L'**ecobonus "ordinario"** (di cui all'art. 14, D.L. n. 63/2013) spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento (persone fisiche, professionisti, società e imprese). I titolari di reddito d'impresa sono ammessi all'agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come "strumentali", "beni merce" o "beni patrimoniali" ([Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 34/E/2020](#)).

Il **bonus ristrutturazioni** può essere fruito solo da contribuenti **assoggettati all'Irpef**, residenti o meno nel territorio dello Stato, unicamente per gli **immobili residenziali**. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi.

I beneficiari del **conto termico 2.0** sono le **persone fisiche**, i condomini, le imprese, incluse quelle agrarie, le cooperative sociali e le cooperative di abitanti, le pubbliche amministrazioni italiane e le Energy Service Company (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352.

Requisiti ed interventi/spese ammissibili

I requisiti che gli interventi devono soddisfare variano a seconda della tipologia di incentivo considerato. L'**ecobonus "ordinario"** spetta per la **sostituzione**, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Per interventi con data di inizio lavori a partire **dal 6 ottobre 2020**, le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F al D.M. 6 agosto 2020.

Per fruire del bonus, gli **edifici**, alla data d'inizio dei lavori, **devono essere:**

- esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto di climatizzazione invernale.

Le **spese ammissibili** comprendono:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).

Per gli interventi per i quali la richiesta del **titolo edilizio**, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022, devono essere rispettati i nuovi massimali unitari previsti dal [DM 14 febbraio 2022](#).



I **massimali** sono riferiti all'insieme dei beni che concorrono alla realizzazione, e non comprendono: IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni (Ministero della Transizione Ecologica, [FAQ 12 aprile 2022](#)).

Nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, il massimale comprende la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorifero, dell'impianto idraulico o aerulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, ecc.

Il **bonus ristrutturazione**, invece, spetta anche nel caso in cui con l'installazione di condizionatori a pompa di calore non si sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione invernale. Per fruire del bonus, il climatizzatore con pompa di calore può essere anche non ad alta efficienza, ma è necessario che il condizionatore possa essere usato anche per il riscaldamento nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l'impianto di riscaldamento già esistente.

Per il **conto termico 2.0**, il climatizzatore a pompa di calore deve rispondere a determinate prestazioni energetiche e deve essere installato in sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale già presente nell'immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3).

Massimali di detrazione ed incentivo

Per quanto riguarda l'ecobonus "ordinario", la **detrazione Irpef/Ires** spettante è pari **65%** della spesa totale sostenuta. Il tetto **massimo** di detrazione prevista è di **30.000 euro**.

Per quanto riguarda il **bonus ristrutturazione**, la **detrazione Irpef** spettante è pari al **50%** della spesa totale sostenuta. Il **limite massimo** annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione è di **96.000 euro**.

Per quanto riguarda il **conto termico 2.0**, l'incentivo, che in ogni caso **non può superare** il **65%** della spesa sostenuta, varia a seconda delle prestazioni della macchina e della zona climatica in cui si trova l'installazione.

Tempistiche di erogazione e fruizione dei benefici

L'**ecobonus** e il **bonus ristrutturazioni** sono fruibili sotto forma di **detrazione d'imposta**, in dichiarazione dei redditi, in **10 quote annuali costanti** e di **pari importo** da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. In alternativa della fruizione diretta, per le spese sostenute dal 2020 al 2024, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Il **conto termico** prevede invece un **contributo** alle **spese sostenute** ed è **erogato** in **2 anni** per gli apparecchi di potenza utile nominale fino a **35 kW** e in **5** per quelle con potenza utile maggiore di **36 kW** e inferiore o uguale a **2.000 kW**. L'incentivo è erogato in un'**unica rata** se l'ammontare totale dell'incentivo non è superiore a 5.000 eu

Esempio pratico

Risparmio %

luglio 2022. Installazione di pompa di calore aria-acqua (in zona E) di potenza 15 kW e COP 4,2, Spesa totale di 18.000 euro (IVA inclusa).

INCENTIVO 1: ECOBONUS 65%

Nel caso in cui la pompa di calore rispettasse tutte le condizioni per fruire dell'ecobonus 65%, poiché l'intervento è iniziato dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, devono essere rispettati i nuovi massimali unitari previsti da tale decreto. Il costo massimo specifico unitario è pari a 1.560 €/kWt, per un totale di € 23.400 (1.560x15). Dato che il massimale di spesa ammissibile (€ 23.400) è superiore al costo totale sostenuto (IVA esclusa), è ammesso a detrazione il costo totale.

La **detrazione** totale spettante è pari a **11.700 euro** (18.000x65%). Se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la detrazione va ripartita in 10 anni (**incentivo annuo 1.170 euro**).

INCENTIVO 2: BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%



Nel caso si scegliesse il bonus ristrutturazione 50%, la **detrazione** totale spettante è pari a **9.000 euro** (18.000x50%). Se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la detrazione va ripartita in 10 anni (**incentivo annuo 900 euro**).

INCENTIVO 3: CONTO TERMICO 2.0

Per le pompe di calore elettriche, l'incentivo **conto termico 2.0** è calcolato secondo la seguente formula: **I a tot = Ei x Ci**

dove

- I a tot è l'incentivo annuo in euro;

- Ci è il coefficiente di valorizzazione espresso in €/kWht, definito nella Tabella 7 dell'allegato II del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e distinto per tecnologia installata;

- Ei è l'energia termica incentivata prodotta in un anno ed è così calcolata: $Ei = Qu \times (1 - 1/COP)$, dove: COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata; Qu è il calore totale prodotto dall'impianto espresso in kWht.

Per calcolare Qu la formula è: **Qu = Pn x Quf**, dove: Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata e Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella Tabella 6 dell'allegato II del Decreto interministeriale 16 febbraio 2016.

Il **contributo** totale è di **4.274 euro**, erogato in un'**unica rata** invece di 2 perché **inferiore a 5.000 euro**.

TABELLA RIASSUNTIVA INCENTIVI SU CASO PRATICO

Incentivo Totale incentivo	Ecobonus € 11.700	Bonus ristrutturazione € 9.000	Conto termico 2.0 € 4.274
Anni erogazione	10 (se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito)	10 (se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito)	1 anno (poiché il contributo totale è inferiore a 5.000 euro)
Incentivo annuo	€ 1.170	€ 900	€ 4.274

Nella valutazione di quale incentivo beneficiare, oltre all'importo dell'incentivo, devono essere considerati anche altri elementi.

In particolare, i soggetti che godono del bonus ristrutturazione possono fruire anche del bonus mobili, la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e, per l'anno 2022, è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il bonus mobili, invece, non è fruibile né con l'ecobonus né con il conto termico 2.0.

Altro aspetto da considerare nella scelta dell'incentivo è la sua durata.

Con il conto termico, si ottiene un contributo erogabile in 2 anni (un anno se il contributo totale è inferiore a 5.000 euro).

Per l'ecobonus e il bonus ristrutturazione, se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito (che comportano comunque diverse regole da rispettare), il beneficio viene recuperato in 10 anni. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. L'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo. Pertanto, se non si opta per lo sconto in fattura e la cessione del credito, nel caso di incapienza fiscale si perde parte delle detrazioni con conseguente riduzione del risparmio effettivo.